



**FLC CGIL Udine**

federazione  
lavoratori  
della conoscenza

v.le G. Bassi 36, 33100 Udine  
0432550309/19 – e.mail: [udine@flcgil.it](mailto:udine@flcgil.it)

**ALL'ALBO SINDACALE DI CIASCUN PLESSO**

**INDICAZIONI OPERATIVE E NOTA DI APPROFONDIMENTO  
SULLA VERTENZA PER IL RECUPERO DELLA TRATTENUTA DEL 2,50%  
A FAVORE DEI /DELLE LAVORATORI PUBBLICI IN REGIME DI TFR.**

**INDICAZIONI OPERATIVE**

**Prima fase.** Invio di una lettera interruttiva dei termini di prescrizione. I/le lavoratori interessati dovranno inviare all'Amministrazione di riferimento una **diffida a mezzo di raccomandata a/r** finalizzata a chiedere l'interruzione della trattenuta e la restituzione di quanto già indebitamente versato. Questo atto interrompe i termini di prescrizione e consente di richiedere gli arretrati illegittimamente trattenuti.

L' Ufficio Legale Nazionale FLC CGIL ha predisposto modelli di diffida diversificati a seconda delle diverse tipologie degli interessati (si veda in proposito quanto indicato di seguito).

**Tipologie di lavoratori/lavoratrici interessati alla vertenza e modelli di diffida:**

sono interessati alla vertenza i/le lavoratori pubblici di scuola, università, ricerca e Afam in regime di Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

**I modelli di diffida predisposti dall' Ufficio Legale FLC CGIL , disponibili presso le sedi periferiche FLC CGIL e richiedibili anche alle RSU elette nelle liste FLC CGIL, corrispondono alle seguenti tipologie di lavoratori /lavoratrici a diverso titolo interessati:**

Modello 1: assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 o a tempo determinato dopo il 30 maggio 2000

(costoro rivendicano la cessazione della trattenuta e la restituzione di quanto già versato per i periodi di servizio svolti);

Modello 2: assunti con contratto a tempo determinato dopo il 30 maggio 2000 e attualmente privi di rapporto di lavoro

(costoro rivendicano la restituzione di quanto già versato per i periodi di servizio svolti);

Modello 3: assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 ma che hanno optato per il TFR avendo aderito al fondo di previdenza complementare (tipo Espero)

(costoro rivendicano la cessazione della trattenuta e la restituzione di quanto già versato per i periodi di servizio svolti; per questo personale una parte della trattenuta in questione -pari all'1,5%- attualmente viene accantonata presso l'ex-Inpdap a favore del fondo complementare).

**Seconda fase.** Presentazione dei ricorsi davanti al giudice del lavoro qualora l'Amministrazione non dovesse rispondere/non avesse risposto positivamente alla diffida inviata ( FLC ha messo a disposizione modelli di diffida sul proprio sito da marzo 2012) o nel frattempo non dovesse aprirsi alcuno spiraglio sul piano politico-sindacale per ottenere la cancellazione della ritenuta in questione. A questo proposito è bene sapere che, contrariamente a quanto sostengono alcune associazioni, **non ci sono scadenze per la presentazione dei ricorsi se non il termine dei 5 anni che scatta da quando l'interessato invia la diffida.** Coloro che decidono di non inviare la diffida possono presentare ricorso in qualsiasi momento. In caso di vittoria la richiesta degli arretrati può riguardare solo i cinque anni precedenti.

Sui tempi di presentazione dei ricorsi davanti al giudice del lavoro ci sarà una valutazione con i legali al fine di individuare le situazioni e le modalità più favorevoli ai/alle lavoratori per non gravarli di spese troppo onerose.

**Nota Bene: non sono interessati alla vertenza i/le lavoratori in TFS ovvero coloro che sono stati assunti entro il 31.12. 2000.**

## NOTA DI APPROFONDIMENTO

### Trattamenti per chi è in TFS e TFR

Il TFS è un istituto previdenziale specifico per i dipendenti pubblici regolato dall'art. 37 del Dpr n.1032/73. Prevede una contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 7,10% e una a carico del dipendente pari al 2,50%, entrambi i contributi sono calcolati sull'80% della retribuzione ritenuta utile.

Ad es. per i lavoratori della scuola la retribuzione utile è composta da stipendio e indennità integrativa speciale con esclusione delle voci accessorie quali RPD e CIA; ciò comporta per un insegnante della scuola primaria con 15 anni di anzianità una trattenuta annua del 2,50% a suo carico pari a circa 500 euro.

La liquidazione viene erogata alla cessazione del servizio ed è calcolata sulla base dell'ultima retribuzione percepita (la formula è la seguente: l'80% della retribuzione dell'ultima busta paga -tabellare/IIS- più la 13° mensilità moltiplicato per gli anni di anzianità di servizio).

Il TFR è invece una porzione di salario differito che viene erogato al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro. Consiste in un accantonamento annuo tutto a carico del datore di lavoro pari al 6,91% dell'intera retribuzione e calcolato secondo una formula fissata nell'art. 2120 del codice civile (l'accantonamento del 6,91% viene rivalutato annualmente del 75% dell'indice Istat +1,5% fisso).

Questo trattamento dovrebbe valere per tutti i /le lavoratori in TFR, sia privati che pubblici. Invece il Dpcm del 20 dicembre 1999 prevede che a carico dei lavoratori della Pubblica Amministrazione in regime di TFR venga effettuata anche la trattenuta del 2,50% prevista per i lavoratori in TFS.

Per i lavoratori assunti prima del 2001 e che hanno aderito al fondo complementare Espero una parte della trattenuta del 2,50%, cioè l'1,50%, viene figurativamente accantonata sul conto personale di previdenza complementare, mentre il restante 1% continua a essere versato a favore dell'Inpdap.

### Illegittimità della trattenuta

Quanto affermato dal Dpcm del 20 dicembre 1999, ovvero che la trattenuta del 2,50% a carico dei lavoratori in TFR viene effettuata per assicurare il principio "dell'invarianza della retribuzione netta" tra chi è in regime di TFR e in TFS, appare molto discutibile.

Di recente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 223/12, ha dichiarato l'illegittimità della trattenuta del 2,50% per i lavoratori pubblici che transitavano in regime di TFR. Come si ricorderà, la Legge 122/2010 aveva forzatamente costretto tutto il personale in TFS a transitare in regime TFR ma mantenendogli la trattenuta del 2,50%. La sentenza della Consulta ha sanzionato l'irragionevolezza di tale legge in quanto la trattenuta del 2,50% per chi è in regime TFS è operata a fronte di un miglior trattamento di fine rapporto mentre per chi è in regime di TFR il mantenimento della trattenuta comporta "una diminuzione della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantità del TFR maturata nel tempo"; inoltre la legge sanzionata determinava "un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati".

Per sanare tale ingiustizia è dovuto intervenire il Governo Monti che, con il decreto legge n.185/2012, si è visto costretto a riportare in regime di TFS tutto il personale assunto prima del 2001, ripristinando per questi il precedente sistema di calcolo della liquidazione compresa la trattenuta del 2,50% .

**Resta ora il problema delle categorie di personale in regime di TFR (assunti dopo il 2000 o assunti prima del 2001 ma che hanno aderito alla previdenza complementare) cui spetterebbe un trattamento in coerenza con quanto affermato dalla Corte Costituzionale, ovvero la restituzione in busta paga di quanto indebitamente trattenuto.**

L'attuale contesto politico e le continue aggressioni del governo nei confronti dei/delle dipendenti pubblici (annuncio ulteriore blocco dei contratti e scatti di anzianità, mancato pagamento indennità vacanza contrattuale) inducono ad usare tutti gli strumenti per ripristinare gli elementari principi di equità retributiva mettendo a disposizione dei/delle lavoratori di adeguati strumenti di tutela legale in attesa di auspicabili soluzioni politiche.